

REGIONE TOSCANA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE
PIAZZA DELL'UNITÀ ITALIANA 1, 50123 FIRENZE (FI)
REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT

GARANTE REGIONALE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c.

CORTE DEI CONTI
GIUDIZI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE
toscana.giurisdizione.resp@corteconticert.it

DIFENSORE CIVICO REGIONALE
DIFENSORECIVICOTOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT

SINDACO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO
COMUNE.MONTEPULCIANO@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SINDACO DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME
COMUNE.CHIANCIANO-TERME@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SINDACO DEL COMUNE DI CHIUSI
PROTOCOLLO.CHIUSI@LEGALMAIL.IT

SINDACO DEL COMUNE DI CETONA
COMUNE.CETONA@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SINDACO DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO
COMUNE.MONTEPULCIANO@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SINDACO DEL COMUNE DI SARTEANO
COMUNE.SARTEANO@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SINDACO DEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE
COMUNE.CITTADELLAPIEVE@POSTACERT.UMBRIA.IT


UNIONE DEI COMUNI VAL DI CHIANA SENESE
UNIONECOMUNI.VALDICHIANA@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO PER LA TOSCANA
MBAC-SR-TOS@MAILCERT.BENICULTURALI.IT

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
MBAC-SABAP-SI@MAILCERT.BENICULTURALI.IT

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
VIA PIETRAPIANA, 53 - 50121 FIRENZE
PROTOCOLLO@PEC.AUTORITAIDRICA.TOSCANA.IT

ARPAT DIREZIONE GENERALE
VIA PORPORA, 22 50144 FIRENZE
ARPAT.PROTOCOLLO@POSTACERT.TOSCANA.IT



Oggetto: **Pregiudiziale di errato procedimento** in merito alla Istanza di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'Art. 27-bis delle d.lgs 152/06 e dell'art. 73 bis della L.R. 10/2010 del Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di fanghi biologici prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, mediante processo termo-chimico, per la produzione di bio-lignite, da realizzare nel territorio del Comune di Chiusi (SI), in località "Le Biffe", area ex "Centro Carni"

Con la presente **si chiede la sospensione del procedimento di valutazione** visto l'incorretta procedura adottata tenuto conto che:

1. La normativa italiana non classifica come "End of Waste" né la biolignite né l'ammendante ottenuti dal procedimento "HTC" utilizzato dall'impianto in progetto e che quindi autorizzare l'impianto sulla base di prerogative normative future configura una anomalia senz'altro molto rilevante;
2. la "Consultazione Pubblica" non sia stata attivata e conseguentemente il procedimento abbia acquisito un vizio di forma per il quale è da ritenersi nullo tanto che in difetto potrebbe configurarsi il ricorso amministrativo nelle opportune sedi.

Per quanto riguarda il primo punto rileva quanto deliberato dalla Giunta Regionale Toscana (cfr. Delibera Giunta Regione Toscana n. 457 del 02/05/2018) nell'approvare il Parere di Compatibilità Ambientale per l'impianto di Piombino che, quanto a caratteristiche tecnologiche, tecniche e impiantistiche, è in tutto uguale a quello in progetto a Chiusi recita testualmente:

"(...) - la pronuncia di compatibilità ambientale è basata sul presupposto dell'ottenimento, tramite il processo di HTC in esame, di "green lignite" quale prodotto finale (End of Waste), così come si evince dagli atti depositati; detto presupposto è condizione vincolante ai fini della validità della valutazione svolta;

*- la compiuta valutazione dell'inquadramento del materiale in uscita quale End of Waste (EoW), anche alla luce della sentenza della Consiglio di Stato n. 1129 del 28/03/2018, dovrà essere opportunamente approfondita in sede autorizzativa, **fermo restando che, qualora il materiale in uscita non fosse qualificabile come tale, si dovrà procedere a nuova VIA:(...)**";*

Accertato quindi che ad oggi i materiali in uscita dall'impianto in progetto (in tutto uguali a quelli di Piombino) non possono essere classificati come EoW secondo le normative in vigore e che nel caso non venissero mai classificati tali, si renderebbe necessario un nuovo procedimento di VIA appare quanto meno prematuro dare "oggi per domani" una autorizzazione basata su elementi al momento normativamente non sussistenti e, nel caso non dovessero avverarsi, rendendo nulla l'autorizzazione in parola. La domanda a cui rispondere è: quale lo scopo di tale ingiustificata urgenza?

Per quanto riguarda il secondo punto si segnala che:

- a) in data 06/11/2018 viene chiesta l'attivazione della procedura di VIA ai sensi delle leggi che viene definita "opera privata di interesse strategico regionale" (cfr. Relazione Generale pag. 10). Tale "interesse strategico regionale" appare quanto meno prematuro dal momento che la Regione ad oggi non ha ancora presentato il "nuovo piano regionale dei rifiuti" con le priorità, gli indirizzi e le disposizioni delle linee strategiche e operative della gestione dei rifiuti, come peraltro annunciato dal Presidente Rossi nel Consiglio Regionale del 30 di Maggio c.a.;
- b) Non è stato attivato alcun confronto preventivo e/o processo partecipativo così come previsto dalla Direttiva UE 52/2914 sulla partecipazione, prima dell'avvio delle procedure di VIA. Ciò in quanto, stante la mancata emissione dei decreti attuativi del Dlgs 104/2017 di recepimento della Direttiva UE 52/2014, rimane l'obbligo per tutti gli Stati membri di rispetto delle

disposizioni ivi previste. In particolare il rispetto delle nuove disposizioni e modalità della “Consultazione Pubblica Obbligatoria”;

- c) non è stato dato seguito alla Delibera del Consiglio Regionale n. 1202 del 18 aprile 2018 con la quale si impegnava la Giunta Regionale a “(...) *a concertare con il Comune di Chiusi ed Acea Ambiente S.r.l. l'avvio di un confronto aperto con cittadini, associazioni ed esperti (...)*”.

E' palese quindi che la “Consultazione Pubblica” non sia stata attivata e conseguentemente il procedimento abbia acquisito un vizio di forma per il quale è da ritenersi nullo tanto che, in difetto potrebbe configurarsi il ricorso amministrativo nelle opportune sedi.

Per tali ragioni notificiamo già da ora anche alla Corte dei Conti della Toscana la presente istanza di sospensiva. Ciò anche in quanto la Corte di Giustizia UE ha più volte e pubblicamente rimarcato come i Giudici, in primis, debbano essere Giudici dell'Unione e solo in seconda battuta Giudici Nazionali, riaffermando quindi la preminenza delle Direttive UE rispetto alla leggi Nazionali. Reiteriamo quindi alla luce di quanto esposto ed alla mancata applicazione della Consultazione Pubblica nelle modalità previste dalla Direttiva UE 52/2014, la sospensione immediata del Procedimento di VIA in essere, attendendo comunicazioni al riguardo.

Chiusi lì 27 dicembre 2018

Per il Comitato A.R.I.A.

Il Presidente

Francesco Poggioni